

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

PARERE DEL REVISORE

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO**

2024-2026

IL REVISORE

DOTT.SSA CASALIS SILVIA

REVISORE UNICO
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Verbale n. 10 del 07/09/2023

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026.

La sottoscritta Dott.ssa Casalis Silvia, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 09/09/2021,

PREMESSA

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 01 Agosto 2023, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di Montaldo Roero per gli anni 2024-2025-2026.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";*

c) I punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei*

documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";
- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUPS in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUPS con le linee programmatiche di mandato;
- c) il richiamo e l'aggiornamento sullo stato di adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUPS;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUPS da presentare in concomitanza con lo schema di bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione Semplificato con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto *"Verifiche e riscontri"*.

Torino, lì 07 Settembre 2023

L'organo di revisione

Dott.ssa Silvia Casalis



